PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti
SERVIZIO CONTRATTI E CENTRALE ACQUISTI
Sede legale: piazza Dante n. 15 - 38122 Trento - codice fiscale e Partita I.V.A. 00337460224

ATTI CONTRATTUALI E ASSIMILATI

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PRATICA **QUAD 3318/2026**

CONVENZIONE

- redatta nella forma di scrittura privata -

PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI, IVI COMPRESA L'OPZIONE VERDE, IN FAVORE DEI SOGGETTI E DEGLI ENTI INDIVIDUATI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE PROVINCIALE 9 MARZO 2016, N. 2 E DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO – ADIGE/SÜDTIROL PER LE SEDI DELLA STESSA IN PROVINCIA DI TRENTO. EDIZIONE 2026. LOTTO UNICO.

CPV 09310000-5 – "Elettricità"

CIG BB793AD0A2

Tra le Parti:

(1) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, con sede in Trento, Piazza Dante n. 15, codice fiscale n. 00337460224, rappresentata da:

- dott. LEONARDO CARONNA, nato a Trento il giorno 05 luglio 1964 e domiciliato per la carica in Trento, presso la sede della Provincia Autonoma di Trento, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00337460224, il quale interviene ed agisce in rappresentanza della stessa nella sua qualità di Dirigente del Servizio contratti e centrale acquisti dell'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti della Provincia in forza di quanto disposto dal D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg e dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 7106 di data 19 giugno 1998 e n. 1374 di data 12 settembre 2025.

(2) Impresa "DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A." con sede in Trento, (TN), via Fersina n. 23, codice fiscale e partita I.V.A. n. 01812630224, di

Imposta di bollo assolta ai sensi dell'art. 18, comma 10 e all'Allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023.

SOGGETTO A REGISTRAZIONE SOLO IN CASO D'USO, ai sensi dell'art. 1, lettera B), della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (trattandosi di atti che riguardano cessioni di beni o prestazioni di servizi soggette all'I.V.A.)

seguito anche “Fornitore”, rappresentata da:

- ing. STEFANO GRANELLA, nato a La Spezia, (SP), il 30 agosto 1969, il quale interviene ed agisce nella sua qualità di Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della suddetta Impresa;

PREMESSO CHE:

1) Nella Convenzione, nel documento denominato Capitolato Amministrativo, nel documento denominato Capitolato Tecnico e in tutti i loro allegati ai seguenti termini è attribuito il significato di seguito specificato:

Convenzione: la convenzione stipulata tra APAC e il Fornitore per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi in favore dei soggetti e degli enti individuati all’art. 5 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e della Regione Autonoma Trentino Alto – Adige/Südtirol per le sedi della stessa in provincia di Trento, comprensiva del Capitolato amministrativo, del Capitolato tecnico e di tutti i loro allegati, nonché i documenti ivi richiamati;

Amministrazione/i Contraente/i: la Provincia autonoma di Trento, gli Enti individuati dall’art. 5 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e la Regione Autonoma del Trentino - Alto Adige/Südtirol, per le sedi della stessa in provincia di Trento;

Aggiudicatario/a e/o Fornitore: l’impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione;

Parte: APAC o il Fornitore (congiuntamente definiti anche le “Parti”).

2) Il comma 36 ter 1 della L.P. n. 23/1990 disciplina le ipotesi di adesione delle amministrazioni del settore pubblico provinciale alle convenzioni attivate da APAC.

3) La deliberazione della Giunta provinciale n. 1462 di data 18 agosto 2023

ATTI CONTRATTUALI E ASSIMILATI

ha individuato la strategia di acquisto per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi, per cui può prevedersi di utilizzare lo strumento della Convenzione.

4) La stipula della Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Contraenti, né tanto meno APAC, all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell'importo massimo contrattuale, gli Ordinativi di Fornitura, deliberati dalle Amministrazioni Contraenti.

5) I singoli Contratti di Fornitura sono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti e il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità e i termini indicati nella Convenzione.

6) Per effetto dell'Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è obbligato a eseguire la fornitura richiesta nell'ambito dell'oggetto contrattuale, restando inteso che, in caso di mancata utilizzazione della Convenzione da parte delle Amministrazioni Contraenti, nulla può essere preteso a qualsiasi titolo dal medesimo Fornitore, il quale è tenuto ad erogare la fornitura richiesta a seguito della ricezione degli Ordinativi di Fornitura, compilati ed inviati entro i termini ed in conformità alle condizioni indicate nella Convenzione.

7) In conformità alla determinazione del Dirigente del Servizio Contratti e centrale acquisti di APAC n. 4385 di data 29 aprile 2026 che, in esecuzione della deliberazione citata al precedente punto 3), ha autorizzato l'indizione della gara per l'affidamento in Convenzione della fornitura in oggetto, da esperire mediante procedura aperta, ai sensi della L.P. 9 marzo 2016, n. 2 e del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, con aggiudicazione secondo il criterio del

ATTI CONTRATTUALI E ASSIMILATI

prezzo più basso, ai sensi dell'art.108, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, per un importo massimo complessivo stimato a base di appalto, al netto degli oneri fiscali, pari ad Euro 89.380.900,00 – comprensivo dell'eventuale opzione del c.d. quinto d'obbligo (per Euro 12.328.400,00 - al netto degli oneri fiscali) e dell'eventuale opzione di proroga programmata (per Euro 15.410.500,00 - al netto degli oneri fiscali) – per la durata di n. 24 (ventiquattro) mesi dalla data di stipulazione della stessa; gara della quale, come risulta dal verbale dell'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti, Servizio contratti e centrale acquisti di data 18 agosto 2026, numero progressivo 280/2026 è risultata aggiudicataria l'Impresa "DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.".

8) L'Aggiudicatario ha espressamente manifestato, in sede di gara, la volontà di impegnarsi a erogare la fornitura oggetto della Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, emessi dalle Amministrazioni Contraenti, così come definiti nell'allegato Capitolato Amministrativo.

9) Il competente Servizio Contratti e centrale acquisti ha verificato con esito favorevole la sussistenza, in capo alla medesima Impresa "DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A." dei requisiti di partecipazione richiesti dal disciplinare di gara.

10) Vista la richiesta di rilascio dell'informazione antimafia ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159, PR_TNUTG_Ingresso_0057568_20260717 di data 17 luglio 2026, inviata tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), tuttora inevasa;

- in conformità all'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ai sensi del quale le Amministrazioni, decorso il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta procedono anche in assenza delle informazioni del Commissariato del Governo per la Provincia di Trento, sotto condizione

ATTI CONTRATTUALI E ASSIMILATI

risolutiva.

11) Viste le premesse, tra le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula la seguente:

C O N V E N Z I O N E

ART. 1

Valore delle premesse e forma della convenzione

1. Le Parti concordano che le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

2. Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione: il Capitolato Amministrativo, il Capitolato Tecnico e i suoi allegati e l'Offerta Economica.

3. La presente Convenzione è stipulata in modalità elettronica mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 2

Oggetto della Convenzione, allegati e durata

1. La Provincia autonoma di Trento, Agenzia Provinciale per gli appalti e contratti, Servizio Contratti e Centrale acquisti, di seguito denominata anche "**APAC**", come sopra rappresentata, affida in convenzione, ai sensi dell'art. 39 bis, comma 1, lettera b), della L.P. 19 luglio 1990, n. 23, al soggetto aggiudicatario "DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.", di seguito denominato anche "**Fornitore**", che, come sopra rappresentata, accetta, la fornitura di energia elettrica – lotto unico – e, per l'effetto ratifica e fa propri tutti gli atti e le dichiarazioni già compiuti, alle condizioni stabilite nella presente convenzione e, inoltre:

- nel Capitolato Amministrativo;
- nel Capitolato tecnico e relativi allegati;

ATTI CONTRATTUALI E ASSIMILATI

e nell'ulteriore documentazione di progetto comprendente anche la Relazione generale illustrativa e il Documento di stima economica;
- nell'Offerta economica;
che, previa verifica e sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale delle Parti contraenti, vengono allegati alla presente Convenzione**;**
- negli eventuali chiarimenti, rettifiche, integrazioni, quesiti e risposte fornite ai concorrenti durante la stessa procedura di gara che sono da intendersi integralmente richiamati, ancorché non materialmente allegati.

2. Dalla data di stipula della presente Convenzione decorre il termine di durata pari a n. 24 mesi della stessa, eventualmente prorogabili per ulteriori n. 6 mesi, in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del Capitolato Amministrativo.

3. Con la stipulazione della presente Convenzione essa è altresì attiva e può essere utilizzata dalle Amministrazioni Contraenti, come definite nelle premesse, con i singoli Ordinativi di Fornitura, i cui termini sono disciplinati dall'art. 5 del Capitolato Amministrativo.

ART. 3

Corrispettivo e pagamenti

1. Per l'esecuzione della fornitura e delle attività oggetto della Convenzione, il Fornitore ha indicato in sede di offerta un importo complessivo pari ad Euro 58.392.000,00 (cinquantottomilionitrecentonovantaduemila/00) al netto degli oneri fiscali, per massimo 400 Giga Watt, ed Euro 0,00 - (zero/00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (in quanto questa voce è rimessa al momento del rilascio del DUVRI da parte delle singole Amministrazioni contraenti), come risulta dall'offerta economica che viene allegata alla presente Convenzione, quale sua parte integrante e sostanziale e corrispondente ad una percentuale complessiva di ribasso di aggiudicazione

ATTI CONTRATTUALI E ASSIMILATI

pari al 5,727 % (cinque virgola settecentoventisette per cento).

1 bis. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 3 del Capitolato amministrativo e dell'art. 3 del Disciplinare di gara sono previste l'opzione di proroga programmata della durata di ulteriori 6 mesi e l'opzione dell'ulteriore quinto d'obbligo con i termini e le modalità previste nei citati atti di gara.

2. Il pagamento dei corrispettivi per la fornitura oggetto della presente Convenzione viene effettuato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, compatibilmente con le vigenti disposizioni in materia di contabilità delle Amministrazione Contraenti e secondo quanto disposto dall'art. 16 del Capitolato Amministrativo.

ART. 4

Subappalto e obblighi relativi alla trasparenza

1. L'APAC prende atto che il Fornitore non ha prodotto, unitamente all'offerta e agli altri documenti per la partecipazione alla gara, alcuna dichiarazione di subappalto e pertanto, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, **non** può essere autorizzato a subappaltare la fornitura di cui alla Convenzione.

ART. 5

Garanzia definitiva e coperture assicurative

1. Il Fornitore ha costituito la garanzia definitiva di Euro 294.296,00 (duecento novantaquattromiladuecentonovantasei/00) prescritta a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con la Convenzione, mediante fidejussione bancaria n. 0947000000135055 e relativa appendice - clausole speciali di data 01 settembre, firmata dal Garante in data 01 settembre 2026, rilasciata dalla Banca Nazionale del Lavoro Spa Apac Trade Finance e Garanzie – Garanzie, con sede in Assago, (MI), Via del Mulino n. 9, PL U3,

ATTI CONTRATTUALI E ASSIMILATI

codice fiscale e partita I.V.A n. 09339391006, garanzia costituita in misura ridotta, ai sensi dell'art. 106, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023.

1bis. Per ciascun contratto attuativo, il Fornitore si impegna a costituire una garanzia definitiva pari al 5% dell'importo del singolo contratto di fornitura, salve le riduzioni ai sensi dell'art. 106, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023.

2. In conformità all'art. 24 del Capitolato Amministrativo, il Fornitore dichiara di essere in possesso delle coperture assicurative previste dal Capitolato medesimo.

ART. 6

Elezione di domicilio

1. Per ogni effetto della presente Convenzione tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione vanno effettuate, alternativamente, presso il domicilio digitale (PEC) *info.commerciale@cert.dolomitienergia.it* o, in alternativa, presso la sede legale del Fornitore, privilegiando gli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005) e fermo restando la possibilità di utilizzare mezzi di comunicazione in forma analogica in caso di mancato funzionamento o malfunzionamento dei mezzi di comunicazione digitale.

2. Il Fornitore si impegna a comunicare ad APAC ogni variazione del domicilio che dovesse intervenire nel corso dell'esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione.

ART. 7

Controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra APAC o la singola Amministrazione contraente e il Fornitore, che non si siano potute definire con

ATTI CONTRATTUALI E ASSIMILATI

l'accordo bonario ai sensi dell'art. art. 211 del D.Lgs. n. 36/2023, sia durante l'esecuzione della Convenzione/ del Contratto di fornitura che al termine della/o stessa/o, è competente in via esclusiva il Foro del Tribunale nel cui circondario ha sede APAC o la singola Amministrazione contraente.

ART. 8

Risoluzione della convenzione

1. Per la disciplina della risoluzione della Convenzione e/o dei Contratti di fornitura si applica l'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.
2. Resta inteso tra le Parti che, nel caso in cui l'APAC, per gravi e ripetute inadempienze del Fornitore, sia obbligata a risolvere la Convenzione, avrà il diritto di incamerare definitivamente la garanzia definitiva e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
3. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 nei seguenti casi:

- frode, a qualsiasi titolo, da parte del Fornitore nell'esecuzione della convenzione;
- ingiustificata sospensione della fornitura;
- subappalto non autorizzato;
- cessione in tutto o in parte della presente Convenzione, in violazione dell'art. 18 del Capitolato amministrativo;
- violazione degli obblighi previsti dal Codice di comportamento della PAT approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1514 di data 27 settembre 2024 e dai Codice di comportamento di ogni singola Amministrazione Contraente;
- riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione

ATTI CONTRATTUALI E ASSIMILATI

appaltante presso il Fornitore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità della fornitura e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 13 del Capitolato amministrativo;

- venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
- mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
- mancata copertura dei rischi assicurativi durante tutta la vigenza della Convenzione e dei contratti attuativi, ai sensi dell'art. 24 del Capitolato Amministrativo;
- applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'art. 25 del Capitolato Amministrativo;
- mancato rispetto delle condizioni economiche offerte in gara;
- qualora il Fornitore sospenda le prestazioni previste nella Convenzione e nei singoli Contratti attuativi;
- nel caso di emissione di interdittiva antimafia.

4. Il contratto di appalto può essere altresì risolto nelle ipotesi disciplinate dall'art. 99, comma 3-bis del D.Lgs. 36/2023, qualora ne ricorrano i presupposti.

5. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore delle

ATTI CONTRATTUALI E ASSIMILATI

Amministrazioni Contraenti.

6. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione, APAC avrà diritto di escutere la garanzia definitiva prestata per l'intero importo della stessa; in caso di risoluzione dei singoli Ordinativi di fornitura, la singola Amministrazione contraente avrà diritto di escutere la garanzia definitiva relativa al singolo Contratto di fornitura risolto. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o dell'APAC al risarcimento dell'ulteriore danno.

ART. 9

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Fornitore, a pena di nullità della presente Convenzione, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.

2. Il Fornitore deve inserire nei contratti stipulati con privati fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:

"Art. (…) (Obblighi del subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'impresa (…), in qualità di subcontraente dell'impresa (…) nell'ambito del contratto sottoscritto con la Provincia Autonoma di Trento-APAC (…), identificato con il CIG n. BB793AD0A2 / CPV n. 09310000-5 - "Elettricità", assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

II. L'impresa (…), in qualità di subcontraente dell'impresa (…), si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia Autonoma di Trento-APAC (…) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ATTI CONTRATTUALI E ASSIMILATI

III. L'impresa (…), in qualità di subcontraente dell'impresa (…), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Provincia Autonoma di Trento-APAC (…).".

3. Il Fornitore deve comunicare ad APAC i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010 e s.m., con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'affidatario, alcun divieto previsto dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159 del 2011.

4. Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione ad APAC ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

5. Ciascuna Amministrazione contraente verifica i contratti sottoscritti tra il Fornitore ed i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

6. Le Parti stabiliscono espressamente che la Convenzione e gli Ordinativi di Fornitura sono risolti di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. Il Fornitore comunica ad APAC gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione ad APAC deve avvenire entro sette giorni dall'accensione

ATTI CONTRATTUALI E ASSIMILATI

dei conti correnti dedicati e nello stesso termine il Fornitore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

7. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) n. BB793AD0A2 e il relativo CIG (figlio) che sarà indicato dalla singola Amministrazione ordinante.

8. Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente alla presente convenzione rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

ART. 10

Disposizioni anticorruzione

1. Il Fornitore, con la sottoscrizione della Convenzione, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi a oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia Autonoma di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti del medesimo Fornitore nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

ATTI CONTRATTUALI E ASSIMILATI

2. Il Fornitore si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento della PAT approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1514 di data 27 settembre 2024 a osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.
3. Il Fornitore dichiara che APAC gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. Il Fornitore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.
4. APAC, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento e assegna un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.
5. APAC, nel rispetto dei criteri indicati dalla Circolare del Dirigente dell'APAC n. Prot. S171/16/384752/3.5/2016 di data 19 luglio 2016, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.
6. Il Fornitore si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.
7. Il Fornitore dichiara che APAC gli ha trasmesso copia del documento recante la politica per la prevenzione della corruzione di cui al punto 5.2 della norma UNI ISO 37001 approvata dalla Provincia e di averne preso completa e piena conoscenza.

ATTI CONTRATTUALI E ASSIMILATI

8. In sede di stipula dell'Ordinativo di Fornitura, il Fornitore si impegna, altresì, al rispetto del Codice di comportamento di ogni Amministrazione Contraente. A tale scopo APAC si impegna ad informare le singole Amministrazioni Contraenti sulla necessità di trasmettere al Fornitore i relativi Codici di comportamento unitamente all'invio dell'Ordinativo di Fornitura.

ART. 11

Obblighi in materia di legalità

1. Il Fornitore si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione di cui al punto 5.2 della norma UNI ISO 37001 approvata dalla Provincia e resa disponibile nel portale Amministrazione trasparente al link: https://trasparenza.provincia.tn.it/media/provinciaditrento/file_archive/Altri_contenuti/Prevenzione_della_Corruzione/Policy/policy%202026/anticorruzione_policy_ITALIANO_2026.pdf.

2. Il mancato rispetto di tale politica può comportare la risoluzione della Convenzione.

3. Il Fornitore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione della Convenzione, la seguente clausola: "Il subappaltatore/subcontraente si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione di cui al punto 5.2 della norma UNI ISO 37001 approvata dalla Provincia e resa disponibile nel portale Amministrazione trasparente.

4. Il mancato rispetto di tale politica può comportare la risoluzione della Convenzione.

ATTI CONTRATTUALI E ASSIMILATI

5. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il Fornitore si impegna a segnalare tempestivamente ad APAC ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione della Convenzione e dei singoli Contratti attuativi nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
6. Il Fornitore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione della Convenzione, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente (…) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".
7. Il Fornitore si impegna a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'affidamento/aggiudicazione della fornitura.

ART. 12

Disposizioni operative

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che per la presente fornitura non è stata prevista la redazione del DUVRI, che verrà rilasciato da parte di ciascuna Amministrazione aderente alla convenzione nell'ambito dei previsti Ordinativi di Fornitura, ove necessario.

ATTI CONTRATTUALI E ASSIMILATI

ART. 13

Trattamento dei dati personali

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 34 del Capitolato Amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del Reg. (CE) 27/04/2016, n. 2016/679/UE – REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), si precisa che con separato atto il Fornitore dovrà, ove ne sussistano i presupposti, essere incaricato Responsabile del trattamento da parte di ciascuna singola Amministrazione aderente alla Convenzione in occasione dell'emissione del proprio Ordinativo di fornitura.
2. In tal caso, la mancata accettazione dell'incarico di cui al precedente comma comporterà la risoluzione della presente Convenzione.

ART. 14

Condizione risolutiva

1. Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, essendo tutt'oggi inevasa la richiesta di informazioni inviata ai sensi dell'art. 91 del citato D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
2. La Stazione appaltante, conformemente a quanto stabilito dal predetto art. 92, comma 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, risolve il contratto in caso di comunicazione di una delle cause di divieto, di sospensione e di decadenza di cui all'art. 67 della stessa legge, ovvero di situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 84, comma 4.

ATTI CONTRATTUALI E ASSIMILATI

ART. 15

Oneri fiscali

1. L'imposta di bollo e l'imposta per la sua eventuale registrazione in caso d'uso, relative alla stipulazione della presente Convenzione sono a carico del Fornitore, mentre rimangono in capo ad APAC e alle Amministrazioni Contraenti gli oneri su di esse gravanti ex lege.

Redatto in un unico esemplare in forma digitale, letto, accettato e sottoscritto.

L'Operatore Economico
DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.
Il Legale Rappresentante
- ing. Stefano Granella -

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
APAC - Servizio Contratti e centrale acquisti
IL DIRIGENTE
- dott. Leonardo Caronna -

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

LA-ST

ATTI CONTRATTUALI E ASSIMILATI